

**SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 DELLA L. 241/1990, TRA IL COMUNE DI SUSÀ E LA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI TORINO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE ATTIVITÀ DI
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'ANFITEATRO ROMANO DI SUSÀ**

TRA

Il Comune di SUSÀ, rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Maria Grazia DE MICHELE, la quale agisce ai sensi dell'art. 107, comma 3 e art. 109 del T.U. D.lgs. 267/2000, domiciliata, ai fini del presente atto, presso la sede del Comune di Susa in Via Palazzo di Città n. 39

E

La Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, rappresentata in questo atto dal Soprintendente, Arch. Lisa Accurti, domiciliato per la carica presso la sede della Soprintendenza in Torino, Piazza S. Giovanni 2;

PREMESSO CHE

- con verbale del 30 giugno 1966, l'Ufficio Tecnico Erariale di Torino ha consegnato alla Soprintendenza archeologica del Piemonte l'area dell'Anfiteatro romano di Susa, di cui si conservano l'arena, il podio della cavea con un ambulacro interno, e parte delle gradinate lapidee posate su di un terrapieno naturale;
- il Comune di Susa ha periodicamente richiesto l'uso della suddetta area, rendendosi al contempo disponibile per effettuare interventi di manutenzione: si veda l'atto di concessione per l'uso dell'Anfiteatro romano di Susa, approvato con deliberazione G.C. n. 72 del 01.06.1999, stipulato tra la Soprintendenza archeologica del Piemonte, concedente, e l'Amministrazione Comunale, concessionario;
- grazie alla collaborazione tra il Comune di Susa e la Soprintendenza;
- sono stati organizzati percorsi di visita delle bellezze segusine, che hanno visto l'Anfiteatro romano come parte di un itinerario di grande rilevanza storico-archeologica, che passa per l'area forense, il Praetorium, l'arco di Augusto, gli archi dell'Acquedotto ed il Castello di Adelaide;
- l'Anfiteatro romano è stato utilizzato come location per importanti manifestazioni di carattere culturale, folkloristico, sportivo, educativo, sociale, ludico-ricreativo, di rievocazione storica ecc.;
- la riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo si è conclusa con la soppressione della Soprintendenza archeologica del Piemonte e l'istituzione della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con D.P.C.M. 71/2014, così come modificato dal D.M. 14.01.2016;
- alla luce delle modifiche normative intervenute, e con la volontà di migliorare la valorizzazione dell'area archeologica, entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo;
- per lo svolgimento in forma collaborativa di funzioni e servizi a favore della collettività, si rende opportuno procedere alla stipula di un apposito accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 "Accordi fra pubbliche amministrazioni", in quanto costituisce un valido strumento per rendere l'azione amministrativa efficiente, efficace, razionale ed adeguata, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità sancito dall'art. 97 della Costituzione ed ai principi generali cui deve ispirarsi la pubblica amministrazione;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – FINALITA' E OGGETTO

Il presente accordo regola i rapporti tra il Comune di Susa (di seguito "Comune") e la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino (di seguito "Soprintendenza") in relazione all'uso ed alla manutenzione dell'Anfiteatro romano di Susa, al fine di realizzare una forma di collaborazione istituzionale che impegni le Parti a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale ed assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del bene.

Art. 2 – IMPEGNI DELLE PARTI

La Soprintendenza si impegna:

- a concedere l'uso dell'Anfiteatro al Comune, alle condizioni di seguito esposte, autorizzandolo ad ospitare manifestazioni di carattere culturale, folkloristico, sportivo, educativo, sociale, ludico-ricreativo, di rievocazione storica ecc. organizzate o patrocinate dal Comune stesso;
- a concedere al Comune l'utilizzo gratuito delle immagini dell'Anfiteatro, con l'esclusiva finalità della promozione (eventuali diversi utilizzi delle immagini dovranno essere oggetto di specifici accordi);
- ad organizzare il servizio di apertura e chiusura dell'area e di vigilanza dell'intero complesso monumentale, comunicando al Comune le modalità e gli orari di fruizione del bene da parte della collettività e il referente del servizio;
- a fornire le chiavi della struttura al Comune perché possa accedere al bene per le finalità di cui al presente Accordo.

Rimangono di competenza della Soprintendenza: la manutenzione straordinaria del manufatto ed interventi di restauro e risanamento conservativo, secondo un piano di interventi che viene comunicato al Comune.

Il Comune si impegna:

- a trasmettere entro il mese di aprile di ogni anno il calendario delle manifestazioni in programma, organizzate o patrocinate dal Comune, per la necessaria verifica da parte della Soprintendenza, al fine del rilascio del proprio parere/autorizzazione. Verrà allegata al calendario una dettagliata relazione soggetta ad eventuali successive integrazioni, che illustra per ciascun evento:
 - tipologia (concerto, manifestazione sportiva, rievocazione storica ecc.);
 - numero massimo di partecipanti previsti;
 - se l'evento è gratuito oppure a pagamento;
 - modalità di realizzazione in merito ad impianti ed allestimenti utilizzati (luci, impianti di amplificazione sonora, schermi, sedie, palchi, bagni chimici, stand per vendita e somministrazione, ecc.).

Per eventi che si dovessero inserire successivamente nella programmazione, sarà cura del Comune trasmettere alla Soprintendenza, con almeno 15 giorni di anticipo, una relazione integrativa contenente gli elementi di cui al punto 1.

Rimane di competenza e sotto la responsabilità del Comune acquisire per ciascun evento, in sede di richiesta delle autorizzazioni o di controllo delle SCIA ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS, la seguente documentazione tecnica:

- Piano di sicurezza previsto sulla base della normativa vigente;
- Dichiarazione di conformità degli ulteriori impianti elettrici utilizzati per lo specifico evento;
- Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture utilizzate;
- Eventuale relazione di impatto acustico;
- Eventuali notifiche sanitarie;
- Copia della polizza assicurativa, accesa dagli organizzatori, a copertura della responsabilità civile per danni contro terzi;
- Ogni altra documentazione prevista dalla normativa vigente per la realizzazione di manifestazioni ed eventi per garantirne la *safety* e prevedere le necessarie misure di *security*.

La Soprintendenza si riserva di richiedere in qualsiasi momento la predetta documentazione.

Il Comune si impegna:

- a trasmettere alla Soprintendenza, a scadenza:
 - copia della polizza assicurativa R.C. stipulata dal Comune per eventuali danni alle strutture o alle persone (scadenza di norma triennale);
 - dichiarazione di conformità degli impianti elettrici se implementati;
 - verifica periodica dell'impianto di messa a terra;
 - dichiarazione di regolare montaggio di strutture fisse come la balaustra (scadenza quinquennale);
 - eventuale piano di sicurezza standard redatto dal Comune, contenente le linee guida per la realizzazione di eventi secondo modalità preordinate (es: palco e sedie, solo palco oppure cavea libera);
- all'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria quali sfalci, diserbi, potature ecc. dell'area circostante il manufatto ed eventuali ripristini di recinzioni e impalcature su segnalazione della Soprintendenza;
- a farsi carico delle spese delle utenze relative alla fornitura di acqua e energia elettrica necessarie a garantire la fruibilità al pubblico in sicurezza;
- a farsi carico degli interventi necessari a garantire il decoro dell'area prima, durante e dopo le manifestazioni;
- a farsi carico delle funzionalità dei servizi igienici ivi esistenti in occasione di eventi;
- a garantire lo smaltimento dei rifiuti;
- affinché nell'uso dell'area dell'Anfiteatro si adottino sempre le necessarie cautele e misure a salvaguardia della sicurezza del pubblico e dell'integrità dei resti archeologici e che non vengano arrecati danni alle strutture antiche.

È fatto divieto al Comune di cedere, in tutto o in parte, l'uso dell'immobile senza parere/autorizzazione da parte della Soprintendenza, la quale avrà comunque facoltà di accedere in ogni circostanza e momento all'area dell'Anfiteatro per accertamenti nell'interesse dell'Amministrazione.

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione della finalità dell'accordo, il Comune e la Soprintendenza si impegnano nella valorizzazione dell'area dell'Anfiteatro romano, elaborando specifici progetti e promuovendo iniziative che interessino l'area e la rendano parte di un "museo a cielo aperto", che si estende a: area forense, Praetorium, arco di Augusto, archi dell'Acquedotto e Castello di Adelaide.

Il Comune si riserva, previo accordo con la Soprintendenza, di riscuotere una tariffa per l'utilizzo del bene da parte di soggetti terzi (organizzatori di eventi) previa approvazione di apposita disciplina.

Art. 3 – DURATA DELL'ACCORDO, RINNOVO E RECESSO

Il presente accordo ha durata di 10 anni, a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2033, e potrà essere rinnovato previa corrispondenza tra le Parti, attraverso scambio di P.E.C., e verifica tecnica.

Ogni modificazione o aggiornamento dovrà essere approvato congiuntamente per iscritto dalle Parti.

Le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dal presente accordo, previa disdetta formale da comunicare con preavviso di almeno un mese, nel caso in cui intervengano fatti o

provvedimenti che modificano la situazione esistente all'atto di sottoscrizione dell'accordo e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

La Soprintendenza si riserva di recedere dal presente Accordo in caso di inadempimento da parte del Comune degli obblighi derivanti dall'art. 2 terzo capoverso.

Art. 4 – RESPONSABILITA'

La Soprintendenza e il Comune rimangono responsabili ciascun nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni in ordine ad eventuali danni a cose o persone che avvengano durante lo svolgimento delle manifestazioni. Per quanto non previsto dal presente accordo si osservano le norme di legge vigenti in materia ed i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Art. 5 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Per le finalità e gli adempimenti di cui al presente accordo, i dati personali dei soggetti che utilizzeranno il servizio verranno trattati dal Comune nel rispetto della normativa in materia di privacy G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679).

In relazione alle incombenze e alle necessità sottese al presente accordo, i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici, limitatamente ai trattamenti strettamente connessi alla gestione dei servizi oggetto dell'accordo ed in ottemperanza alle garanzie di riservatezza previste dalla vigente normativa.

Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati, si impegna a rispondere alle istanze degli interessati nei limiti delle proprie competenze.

Le Parti si impegnano a non divulgare, comunicare, cedere a terzi i dati personali relativi al servizio oggetto dell'accordo, al di fuori dei casi previsti dalla normativa sopraindicata.

Art. 6 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice comporta la risoluzione dell'accordo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 7 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere dal presente accordo. Nel caso di contestazioni che non possano essere definite tra le parti in via amichevole, è riconosciuta la competenza del Foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Susa
Arch. Maria Grazia DE MICHELE

Per la Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Torino
Arch. Lisa ACCURTI